

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Circolare informativa
per i clienti

Anno XXX - N. 4 - Agosto/Settembre 2026

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:

Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Dalmonego - Gottardi

SCADENZE! SCADENZE!

20 AGOSTO giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi

25 AGOSTO martedì

- INTRA: mensili luglio 2026

16 SETTEMBRE mercoledì

- Versamento unificato tributi e contributi

25 SETTEMBRE venerdì

- INTRA: mensili agosto 2026

30 SETTEMBRE mercoledì

- Imposta di bollo fatture elettroniche 2° trim. 2026
- Comunicazione LIPE - 2° trimestre



EDITORIALE

Il caldo della precompilata

È un periodo caldo. Anzi, torrido. Le temperature estive mettono a dura prova la pazienza di tutti, ma per contribuenti e professionisti il vero motivo dell'afa non è il termometro: è il calendario fiscale. Luglio rappresenta uno dei momenti più intensi dell'anno, nel quale si concentrano dichiarazioni, versamenti, controlli e una lunga serie di adempimenti che richiedono attenzione, precisione e tempi sempre più stretti.



In questo contesto, l'evoluzione tecnologica dell'Amministrazione finanziaria ha compiuto passi importanti. L'Agenzia delle Entrate raccoglie ormai informazioni provenienti da sostituti d'imposta, banche, assicurazioni, farmacie, enti previdenziali, amministratori di condominio e numerosi altri intermediari, alimentando banche dati sempre più estese.

L'obiettivo è evidente: mettere a disposizione del contribuente una dichiarazione dei redditi sempre più completa, riducendo gli adempimenti manuali e il rischio di errori. La dichiarazione precompilata rappresenta il simbolo più visibile di questo percorso di digitalizzazione e semplificazione.

Tuttavia, la crescente disponibilità di informazioni non coincide necessariamente con una dichiarazione corretta. Occorre infatti distinguere tra i dati posseduti dall'Agenzia e il modo in cui tali informazioni vengono elaborate e utilizzate nella compilazione del modello.

Nella pratica professionale capita frequentemente di riscontrare dati incompleti, trasmessi con errori oppure formalmente presenti nelle banche dati, ma non utilizzati dal sistema per compilare correttamente la dichiarazione. In altri casi il contribuente deve integrare informazioni che non possono essere acquisite automaticamente o che richiedono valutazioni interpretative.

La precompilata costituisce quindi un importante punto di partenza, ma non può ancora essere considerata un punto di arrivo. Il controllo umano resta indispensabile per verificare la correttezza delle informazioni e intercettare omissioni o incongruenze che potrebbero produrre effetti fiscali significativi.

La presenza di un dato nel sistema non garantisce infatti né la sua esattezza né il suo corretto utilizzo; allo stesso modo, l'assenza di un'informazione nella dichiarazione non significa necessariamente che essa non sia già conosciuta dall'Amministrazione.

La digitalizzazione rappresenta una grande opportunità, ma richiede ancora un costante affinamento dei processi di acquisizione, controllo ed elaborazione dei dati.

Insomma, il Fisco ormai conosce quasi tutto di noi: adesso deve solo imparare a leggere i propri appunti.

Giorgio Degasperi - Studio Degasperi Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- EDITORIALE
- LA SEMPLIFICAZIONE CON ANTICAMERA
- RATING DI LEGALITÀ
- SUPER BONUS: stretta dell'ADE
- SPEDIZIONI EXTRA UE: contributo amministrativo
- BANDO GREENTOUR
- FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN MODO DIGITALE
- SICUREZZA ATTIVITÀ COMMERCIALI: contributi provinciali
- PERMUTE E IVA

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Un rappresentante fiscale a 360°

Nella sentenza 8 luglio 2026, causa T-356/25 il Tribunale Ue chiarisce la portata della designazione del debitore Iva. Il rappresentante fiscale di un soggetto passivo stabilito all'estero, designato debitore dell'Iva sulla base delle disposizioni dell'articolo 204 della direttiva Iva, risponde solidalmente a tutto tondo dell'imposta sulle operazioni imponibili da quest'ultimo effettuate sul territorio dello Stato, anche in relazione a quelle nelle quali non è stato coinvolto e delle quali non aveva conoscenza. Dunque, è responsabile per tutte le operazioni del mandante esterno. Il discorso cambia se non si verte in tema di rappresentanza fiscale, ma di responsabilità solidale su specifiche operazioni ai sensi dell'art. 205 della direttiva.

9 luglio 2026 – Italia Oggi

Isa, occhio alla fedeltà dei dati

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 4/E/2026, evidenzia la necessità della fedeltà dei dati dichiarati ai fini Isa. Senza una assoluta precisione degli stessi non possono scattare i benefici premiali compresi quelli previsti ai fini del Concordato preventivo biennale. Le ultime pagine del documento riportano gli elementi che necessariamente devono concorrere per considerare pienamente operanti le disposizioni che identificano i benefici derivanti da un punteggio 'congruo' rispetto agli indicatori. Per l'Agenzia è assolutamente necessario che i dati dichiarati dal contribuente corrispondano alla realtà. In ragione del fatto che gli ISA sono elaborati sulla base delle relazioni esistenti tra variabili economiche e variabili strutturali dichiarate dal contribuente, è evidente che la correttezza, la coerenza e la completezza dei dati trasmessi rappresentano un presupposto essenziale per il corretto funzionamento dello strumento e per l'attribuzione del punteggio complessivo di affidabilità del contribuente.

8 luglio 2026 – Italia Oggi

Cripto, caccia alle plusvalenze Il fisco riapre i conti dal 2021

Negli ultimi tre anni la Guardia di Finanza ha messo nel mirino chi ha investito in crypto-attività senza dichiarare al fisco le plusvalenze. I profitti realizzati con le cessioni

LA SEMPLIFICAZIONE CON ANTICAMERA

Nel fisco italiano la parola "semplificazione" ha sempre un certo fascino. Fa pensare a meno passaggi, meno moduli, meno istruzioni da interpretare. Poi arriva la realtà, che spesso è più fantasiosa delle intenzioni. E così può capitare che una misura nata per alleggerire il lavoro finisca per aggiungere un piccolo passaggio in più.

Il caso è quello delle nuove modalità di delega ai servizi online fiscali. L'obiettivo è condivisibile: rendere più ordinato l'accesso ai servizi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, unificando procedure prima separate. Sulla carta, una buona idea. Anzi, una di quelle che sembrano finalmente andare nella direzione giusta.

Il problema, come spesso accade, sta nel percorso. Per arrivare alla semplificazione bisogna prima attivare una delega, presentare la documentazione necessaria, entrare con le proprie credenziali e poi scegliere per conto di chi si vuole operare. Nulla di scandaloso, sia chiaro. Ma il paradosso resta: per rendere tutto più semplice, bisogna prima fare un passaggio in più.

Avete mai provato ad aiutare il vostro genitore anziano, un familiare in difficoltà o una persona poco pratica di strumenti digitali? Allora capite di cosa parlo. L'aiuto è possibile, ma solo dopo aver completato l'iter previsto. Che è legittimo, ordinato e forse anche

ragionevole. Però non è immediato. E per il contribuente comune la distanza tra "ragionevole" e "immediato" può essere parecchio lunga.

Qui sta il punto: una procedura può essere più organizzata senza essere davvero più semplice. Dal lato dell'amministrazione si mettono in ordine regole e accessi. Dal lato del cittadino, però, la domanda resta una sola: devo fare meno cose oppure no? Se la risposta è "sì, ma prima devi fare quest'altra cosa", allora più che semplificazione sembra una riorganizzazione con un vestito più bello, non più comodo.

Non è una critica alla digitalizzazione, naturalmente. Nessuno rimpiange code, sportelli e carte firmate tre volte. Ma sarebbe utile usare la parola "semplificazione" con maggiore prudenza. Per meritarsela davvero, un sistema dovrebbe far sentire il contribuente meno affaticato, non solo affaticato in modo più ordinato.

In fondo, il fisco italiano è così: ti apre una porta nuova, ma prima ti chiede di fermarti all'ingresso per compilare il modulo che conferma che vuoi davvero entrare.

Giorgio Degasperi
Degasperi Martinelli & Associati

RATING DI LEGALITÀ

Il rating di legalità è stato istituito dall'art. 5-ter del D.L. n. 1/2012 (in seguito l'istituto è stato modificato più volte) con l'obiettivo di misurare il rischio connesso ad un'attività economica e alla capacità dell'impresa di assolvere alle proprie obbligazioni, dimostrando la propria affidabilità nel mercato di riferimento.

Il rating di legalità:

- è rilasciato su istanza dell'impresa interessata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
- può essere richiesto da qualsiasi tipologia di impresa, sia essa individuale o costituita sotto forma societaria.
- ha durata triennale (fino al 16 marzo 2026 era biennale) dal rilascio e può essere rinnovato dietro richiesta dell'impresa.

I requisiti per l'attribuzione sono:

- avere sede operativa in Italia
- essere iscritti al registro delle imprese da almeno due anni.

- avere un fatturato pari ad almeno 2 milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda.
- rispettare gli altri requisiti sostanziali del Regolamento tra cui non aver subito misure di prevenzione o interdittive (D.Lgs. n. 159/2011).

Le aziende interessate devono presentare la domanda di attribuzione del rating tramite l'apposita piattaforma Webrating disponibile sul sito dell'AGCM.

Le imprese che ottengono l'attribuzione del rating di legalità accedono a numerosi benefici con particolare riferimento a:

- facilitazioni nell'accesso al credito: la normativa prevede una sorta di "influenza positiva" del rating di legalità in sede di accesso al credito bancario. Tutti i principali istituti italiani risultano dotati di meccanismi per la gestione delle istruttorie per la concessione di finanziamenti alle

imprese che riconoscono la validità dello strumento. Il possesso del rating implica, pertanto, una riduzione delle tempistiche di ottenimento della provvista necessaria e una generale riduzione dei costi di istruttoria.

- vantaggi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nell'ottenimento di contributi e finanziamenti pubblici: la stretta collaborazione tra ANAC e AGCM in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione, nonché le relazioni tra rating di impresa e rating di legalità valorizzano l'istituto

con le relative premialità nell'ambito delle gare d'appalto, nei rapporti delle imprese con la PA e nella catena dei subappalti. Per quanto riguarda la concessione di finanziamenti o contributi pubblici, il nuovo Codice dei contratti pubblici consente, tra l'altro, alle amministrazioni aggiudicatrici di inserire nei bandi il maggior punteggio attribuito alle imprese in possesso del rating di legalità tra i criteri c.d. "premiali" che si intendono applicare in sede di valutazione delle offerte.

Manuela Conci - Studio Bortolotti Conci

SUPER BONUS: stretta dell'ADE

L'Agenzia delle Entrate ha avviato una stretta senza precedenti sul Superbonus 110%, pianificando il controllo chirurgico di circa il 90% del valore complessivo dei crediti scambiati entro il 2028. Attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale e l'incrocio di oltre 200 banche dati, il Fisco ha abbandonato le verifiche "a pioggia" per colpire in modo mirato frodi, anomalie catastali e speculazioni sui costi.

Ecco la relazione dettagliata sullo stato attuale delle verifiche, i principali filtri di controllo e le conseguenze per i contribuenti.

I Nuovi Target della Stretta

- La nuova strategia di accertamento si concentra su quattro macro-aree specifiche:
- **Aggiornamento delle Rendite Catastali:** L'Agenzia sta inviando migliaia di lettere di compliance a chi ha terminato i lavori ma non ha aggiornato la rendita catastale dell'immobile. Il miglioramento energetico aumenta il valore della casa, e la mancata comunicazione viene considerata un'omissione fiscale.
 - **Frazionamenti Fittizi:** Sotto la lente dell'I.A. ci sono i frazionamenti immobiliari sospetti. Si controllano i proprietari che hanno diviso un'unica villetta in più unità catastali subito prima dell'inizio dei lavori al solo scopo di moltiplicare i massimali di spesa detraibili.
 - **Operazione "Cantieri a Metà":** Monitoraggio serrato sui cantieri che hanno opzionato lo sconto in fattura o la cessione del credito, ma che presentano asseverazioni per lavori mai completati o parziali rispetto a quanto dichiarato.
 - **Margini dei General Contractor:** Verifiche approfondite sulle catene di fornitura per rintracciare i sovraccosti e i ricarichi ingiustificati applicati dalle società intermedie sui corrispettivi dei subappalti.

Le Modalità dei Controlli

L'attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate si muove su due livelli paralleli:

Tipo di Controllo	Oggetto della Verifica	Obiettivo Principale
Formale e Documentale	Analisi di visti di conformità, fatture, bonifici parlanti e asseverazioni tecniche.	Rilevare errori burocratici o discrepanze nei massimali.
Sostanziale	Incrocio di dati con ENEA, sopralluoghi sul posto e controllo del salto delle due classi energetiche.	Accertare l'effettiva esecuzione dei lavori e la conformità urbanistica.

Sanzioni e Responsabilità per i Contribuenti

- La stretta fiscale coinvolge non solo le imprese, ma direttamente i proprietari di casa e i condomini, anche se hanno agito in totale buona fede.
- **Decadenza totale dal beneficio:** Se viene riscontrata la mancanza dei requisiti tecnici (es. difformità urbanistiche preesistenti o mancato salto di classe energetica), il bonus viene revocato.
 - **Restituzione delle somme:** Il contribuente deve restituire allo Stato l'intero importo del beneficio monetizzato tramite detrazione o sconto in fattura.
 - **Sanzioni pecuniarie e Interessi:** Vengono applicate sanzioni pesantissime che possono raggiungere il 100% del credito d'imposta, oltre al calcolo degli interessi legali.
- I termini per gli accertamenti ordinari si estendono fino al 31 dicembre del quinto anno

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

di valute virtuali hanno consentito di realizzare 55 milioni di euro di plusvalenze sulle quali l'Agenzia delle Entrate lavora al recupero. E tutto questo non solo dal 2023 ad oggi, ma anche prima del varo delle nuove regole tributarie del settore, ovvero a partire dal 2021. Si tratta di una caccia selettiva, realizzata dalle Fiamme gialle su indici di rischio mirati e sulle analisi del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20740, ha confermato che l'accertamento del fisco può guardare anche alle plusvalenze maturate prima del 2023.

8 luglio 2026 – Il sole 24 ore

Turismo, aiuti pure per i ruderi

Il nuovo pacchetto di incentivi del ministero del Turismo comprende anche la ricostruzione di interi edifici destinati ad attività ricettive, anche quando sono ruderi o risultano crollati, purché la loro preesistenza sia dimostrabile, anche sulla base della documentazione catastale. A disposizione ci sono 109 milioni di euro, destinati agli investimenti privati per lo sviluppo dell'offerta turistica nazionale. Tra gli interventi "trainanti" compare il ripristino, anche strutturale, di edifici o parti di essi demoliti o crollati mediante ricostruzione, a condizione che possa essere accertata la consistenza originaria. Si tratta di una previsione che non trova precedenti nei principali incentivi edilizi degli ultimi anni, tradizionalmente limitati a edifici esistenti e che apre al recupero del patrimonio edilizio ormai perduto, purché destinato ad attività turistico-ricettive nell'ambito di un programma organico di investimento.

7 luglio 2026 – Italia Oggi

Nessuna falcidia dei debiti previdenziali

Con l'ordinanza del 19 giugno il Tribunale di Milano ha fissato un limite invalicabile sulla composizione negoziata: nessuna falcidia dei debiti previdenziali. I giudici lombardi hanno chiarito uno dei profili più delicati della composizione negoziata della crisi e ribadito che i crediti previdenziali non possono essere oggetto di stralcio nell'ambito di tale percorso. Secondo il Tribunale un piano fondato su presupposti irrealizzabili non è idoneo a dimostrare quelle concrete prospettive di ri-

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

sanamento richieste per la conferma delle misure protettive. E non basta prospettare una soluzione economicamente conveniente se essa presuppone effetti che il diritto positivo non consente di conseguire. In sostanza, la composizione negoziata non può trasformarsi in uno strumento per aggirare i limiti posti dal legislatore.
7 luglio 2026 – Italia Oggi

L'accomandante non paga l'Iva
Nell'ordinanza n. 16844 del 29 maggio 2026 la Cassazione civile, sezione tributaria, ha stabilito che il socio accomandante non risponde per l'Iva della Sas. Il puro socio di capitale, che non partecipa alla gestione, non è responsabile in solido per il debito tributario della società di persone: l'accomandante, infatti, risponde soltanto entro i limiti della quota conferita all'ente in base all'art. 2313 c.c., disposizione che regola unicamente i rapporti interni alla compagine sociale; i creditori sociali, fisco compreso, non possono dunque agire direttamente contro l'accomandante, il quale è tenuto solo a eseguire i conferimenti promessi alla società. Il tutto, a meno che l'interessato non perda il beneficio della responsabilità limitata oppure restino debiti insoluti dopo la liquidazione della Sas. Il principio di non responsabilità vale anche per l'Irap.

6 luglio 2026 – Italia Oggi

Niente favor rei per le sanzioni Iva: prevale l'interesse a fermare le frodi

La Corte di giustizia tributaria di Salerno, con la sentenza n. 744 ha riconosciuto come legittima la scelta del legislatore di derogare al principio del favor rei nella recente riforma delle sanzioni Iva, qualificandola come espressione di un mutamento strutturale dell'intero sistema punitivo tributario e della necessità di tutelare valori di rango superiore, tra cui l'effettiva lotta alle frodi e la stabilità delle entrate pubbliche. Tale presa di posizione si inserisce nel dibattito aperto dopo l'introduzione del Dlgs 87/2024. Il caso esaminato dai giudici tributari riguardava indebite detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto per operazioni inesistenti effettuate tramite due fornitori qualificati come "cartiere".

6 luglio 2026 – Il Sole 24 ore

successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui è stato esposto il credito, con finestre di verifica ancora più ampie in caso di utilizzo di crediti inesistenti.

Come Tutelarsi

Per evitare contestazioni a seguito della ricezione delle lettere di compliance o in previsione di futuri controlli, è fondamentale:

- Verificare con il proprio tecnico l'avvenuto deposito dell'aggiornamento catastale (Docfa).

- Custodire il fascicolo completo del fabbricato, contenente tutte le asseverazioni, foto prima/dopo i lavori, computi metrici e contabilità di cantiere.
- Rispondere tempestivamente alle richieste del Fisco sfruttando, ove possibile, l'istituto del ravvedimento operoso in caso di meri errori formali.

Piergiorgio Frizzera
Org. & Sistemi srl

SPEDIZIONI EXTRA UE: contributo amministrativo

L'introduzione del contributo amministrativo sulle spedizioni provenienti da Paesi extra-UE di valore non superiore a 150 euro è stata prevista dall'art. 1, commi 126-128, della legge n. 199/2025 ed è stata oggetto di ripetuti rinvii fino all'entrata in vigore definitiva fissata al 1° ottobre 2026 dall'art. 5 del D.L. n. 38/2026, come modificato dall'art. 15 del D.L. n. 107/2026.

Le circolari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (n. 37/2025, n. 1/2026, n. 4/2026 e n. 17 dello scorso 25 giugno) hanno definito l'ambito applicativo della misura, i criteri per individuare le spedizioni interessate, il valore di riferimento, il soggetto debitore, le modalità di riscossione e i rapporti con l'IVA.

La disciplina interessa non soltanto il commercio elettronico B2C, ma anche le spedizioni destinate ad operatori economici e perfino gli invii tra privati, imponendo agli operatori logistici e ai rappresentanti doganali un significativo adeguamento delle procedure dichiarative.

La misura nasce con una finalità diversa rispetto ai tradizionali tributi doganali. Come precisato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il contributo non remunera l'ingresso della merce nel territorio unionale, bensì l'attività amministrativa necessaria per consentire lo sdoganamento delle spedizioni. Il legislatore non ha istituito un nuovo dazio né una nuova imposta indiretta, ma un contributo amministrativo destinato a compensare gli oneri sostenuti dall'Amministrazione doganale per la gestione delle numerosissime spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Negli anni si è infatti avuto un incremento notevole nel numero di dichiarazioni doganali da trattare quotidianamente e il legislatore ha ritenuto di compensare l'aggravio dei costi amministrativi derivanti dall'aumento dei controlli documentali, delle verifiche di sicurezza e delle attività di gestione informatica mediante l'introduzione di un contributo fisso applicabile alle spedizioni di importo contenuto.

Manuela Conci - Studio Bortolotti Conci

BANDO GREENTOUR

Il bando "GreenTour" punta a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese turistiche tramite un mix predefinito di agevolazioni: contributo a fondo perduto (sul 54% dell'investimento) e finanziamento agevolato (sul 46% dell'investimento).

Beneficiari: possono accedere all'incentivo le imprese operative nel settore turistico che esercitano attività con almeno uno dei codici ATECO previsti dal decreto e che hanno la disponibilità dell'immobile oggetto di intervento. Sono altresì ammessi all'agevolazione i proprietari – non gestori – delle strutture interessate dal piano di investimento agevolato, a condizione che siano costituiti nella forma di impresa e si avvalgano dei requisiti dei gestori, qualora questi ultimi siano legittimati, prestino il consenso e il rapporto

venga mantenuto per tutta la durata dell'investimento.

Spese ammissibili e Agevolazioni concesse:

sono finanziabili i programmi di investimento compresi tra 1 milione di euro e 15 milioni di euro, che puntano, in via prevalente, al miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture turistiche (ad es. coibentazione dell'involucro edilizio e delle reti di distribuzione, sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate, sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie ad alta efficienza, realizzazione di pareti ventilate, riqualificazione energetica di piscine, impianti termali, wellness, ecc.) e/o alla produzione di energia da fonti rinnovabili (ad es. pannelli fotovoltaici, impianti solari termici, impianti geotermici, pompe di calore, sistemi di accumulo BES, ecc.). Questi interventi, definiti "trainanti",

devono costituire almeno il 51% della spesa ammissibile nell'ambito del programma di investimento proposto. Gli eventuali investimenti "trainati" possono essere finalizzati, tra l'altro, alla digitalizzazione dell'ecosistema turistico e delle filiere turistiche, agli investimenti per il rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), alla dotazione di sistemi di automazione, alla misurazione intelligente per aumentare l'efficacia delle misure di efficienza energetica, alla limitazione del consumo di energia e ad altri interventi accessori. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2028.

Presentazione delle domande: le domande potranno essere presentate ad Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, tramite la relativa piattaforma informatica, pubblicata sul sito www.invitalia.it, a partire dalle ore 12.00 del 15 luglio 2026 e fino alle ore 17.00 del 15 settembre 2026.

Procedura di valutazione: le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria (non rileva l'ordine di presentazione delle domande) articolato tramite punteggi attribuiti in relazione ai criteri di valutazione riportati nell'Allegato n.1 del DD n. 96263 del 18/06/2026.

Manuela Conci - Studio Bortolotti Conci

FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN MODO DIGITALE

La Crisi del Modello Tradizionale

Il sistema fiscale internazionale del secolo scorso si basava sul concetto di presenza fisica (stabile organizzazione). Oggi l'economia digitale permette alle multinazionali di operare in un Paese senza avere uffici o filiali fisiche. Questo ha creato tre problemi principali:

- Dematerializzazione: I profitti vengono generati tramite algoritmi, software e piattaforme online.
- Spostamento dei profitti: I ricavi vengono facilmente trasferiti nei Paesi a fiscalità di favore.
- Valore dei dati: Gli utenti generano valore gratuito (tramite dati e interazioni) che le aziende monetizzano altrove.

La Soluzione OCSE: La Riforma a Due Pilastri (Two-Pillar Solution)

Per evitare iniziative unilaterali (come le singole Digital Services Tax nazionali), oltre 140 Paesi sotto la guida dell'OCSE e del G20 hanno concordato una riforma storica basata su due pilastri:

Pillar 1 (Riallocazione dei profitti):

- Mira a superare il vincolo della presenza fisica.
- Si applica alle più grandi multinazionali globali.
- Una quota dei loro profitti viene tassata nei Paesi in cui si trovano i consumatori e gli utenti, a prescindere dalla presenza di uffici.

Pillar 2 (Tassa Minima Globale - Global Minimum Tax):

- Introduce un'aliquota d'imposta minima globale del 15% per i gruppi multinazionali

con ricavi superiori a 750 milioni di euro.

- Se un'azienda paga meno del 15% in un paradiso fiscale, il suo Paese di origine ha il diritto di applicare un'imposta integrativa (top-up tax).
- L'obiettivo è azzerare la competizione fiscale al ribasso tra Stati.

Nuove Sfide: Criptovalute e Intelligenza Artificiale

Il panorama fiscale deve evolversi continuamente a causa dell'emergere di nuove tecnologie:

- Criptoattività: La natura decentralizzata e pseudonima delle blockchain rende difficile il tracciamento delle plusvalenze. Iniziative come il framework CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) dell'OCSE stanno imponendo lo scambio automatico di informazioni sui clienti cripto.
- Intelligenza Artificiale: L'IA consente un'automazione estrema. Si discute a livello accademico e politico sulla possibilità di tassare direttamente i "robot" o gli algoritmi che sostituiscono il lavoro umano per finanziare il welfare.

Digitalizzazione delle Amministrazioni Fiscali

Il cambiamento non riguarda solo le leggi, ma anche i controlli:

- Fisco predittivo: Le agenzie delle entrate usano algoritmi e big data per incrociare i dati e scovare l'evasione prima che avvenga.
- Fatturazione elettronica: L'obbligo di invio dei dati in tempo reale si sta diffondendo a livello globale, riducendo drasticamente le frodi IVA.

Piergiorgio Frizzera - Org. & Sistemi srl

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Tassa rifiuti, il termine per chiedere il rimborso non parte dal pagamento

Il termine di 5 anni per chiedere il rimborso della Tari decorre dalla data di accertamento del diritto, con sentenza passata in giudicato, e non dalla data del pagamento. A confermarlo è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 20433/2026, che è stata originata da una controversia sulla tassa rifiuti ma ha stabilito un criterio interpretativo applicabile alla generalità dei tributi locali. Nel caso analizzato il contribuente aveva contestato la debenza della tassa rifiuti con riferimento a talune aree (asseritamente produttive di rifiuti speciali), promuovendo un contenzioso. I giudici del Palazzaccio hanno accolto le ragioni della parte privata, evidenziando che il termine per la richiesta di rimborso decorre dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3 luglio 2026 il sole 24 ore

Fisco e privacy, semaforo verde

Via libera del Garante privacy alla digitalizzazione del fisco. Nel 2025 l'Authority ha espresso parere favorevole ai principali provvedimenti delle Entrate: dall'estensione della dichiarazione dei redditi precompilata ai contribuenti forfettari, alle nuove modalità di consultazione delle spese sanitarie ai fini dei controlli fiscali, fino all'acquisizione nell'Anagrafe tributaria dei dati trasmessi dal Gestore dei servizi energetici. È quanto emerge dalla Relazione annuale 2025 del Garante per la protezione dei dati personali, presentata ieri alla Camera, che fotografa un anno di sostanziale via libera ai progetti di digitalizzazione del Fisco. L'unico rilievo riguarda un ammonimento dell'Ader per un episodio di comunicazione indebita di dati personali.

3 luglio 2026 - Italia Oggi

L'autotutela è inefficace

Inefficace l'autotutela dei contribuenti in caso di accertamento: solo il 2,85% di quelle presentate ha portato all'annullamento dell'atto nel 2025 e solo l'1,17% ha determinato una rettifica della maggiore imposta accertata dall'ufficio. Di contro, cresce il numero di controlli eseguiti dall'Am-

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

ministrazione finanziaria con esito negativo o con annullamento in autotutela, passati dal 9,5% del 2024 al 16,9% del 2025. Ad altissima efficacia, invece, i controlli formali dell'Agenzia delle Entrate, con in media solo il 6,2% degli atti annullati in autotutela. Sono i dati che emergono dal Rapporto di verifica dei risultati della gestione 2025 dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione sugli effetti prodotti dalla presentazione di istanze di autotutela da parte dei contribuenti e quanto rilevato anche dalla Corte dei conti nel Rendiconto generale dello Stato 2025.

2 luglio 2026 – Italia Oggi

Gli avvisi bonari sono snobbati

Con il Rendiconto generale dello Stato 2025, pubblicato lo scorso 24 giugno, la Corte dei conti analizza i dati sulle comunicazioni di irregolarità del triennio 2020-2022. Su 56 miliardi di euro richiesti con le comunicazioni di irregolarità, solo poco meno di 8 miliardi risultano versati. In media viene riscosso il 14% delle somme richieste tramite questi atti, con percentuali dell'11,6% rilevate sulle comunicazioni inviate alle persone fisiche, del 7,8% su quelle trasmesse alle società di capitali e del 5,3% su quelle indirizzate alle società di persone. Anche l'Irap fa fatica a essere incassata attraverso gli avvisi bonari, con una percentuale del versato rispetto al richiesto che si ferma al 17,4%. Secondo la Corte dei conti le cause del fenomeno sono riconducibili all'aspettativa di future rottamazioni o al convincimento dei contribuenti di poter eludere la successiva fase della riscossione coattiva.

1 luglio 2026 – Italia oggi

Con la flat tax sono arrivati 2.468 milionari stranieri

Secondo un'analisi di Assonime nel 2025 i Paperoni che hanno deciso di trasferirsi in Italia e di godere della flat tax sono stati 2.468, in aumento di 553 unità rispetto al 2024. Hanno eletto residenze per lo più a Milano e a Roma. Il gettito dell'imposta sostitutiva nel 2025 è stato di 238 milioni, ma le stime dicono che al ritmo di 500 nuovi arrivi all'anno nel 2039 il Fisco incasserà 1,6 miliardi di euro.

1 luglio 2026 – Corriere della sera

SICUREZZA ATTIVITÀ COMMERCIALI: contributi provinciali

La Provincia autonoma di Trento ha previsto una specifica misura di sostegno per aiutare le imprese a migliorare la sicurezza dei propri locali e a prevenire furti, intrusioni e danneggiamenti.

L'agevolazione è destinata principalmente alle micro e piccole imprese operanti nei settori del commercio, della ristorazione e dei servizi alla persona che intendono acquistare o adeguare sistemi di sicurezza e dispositivi antintrusione.

Chi può beneficiare del contributo

Secondo quanto annunciato dalla Provincia, possono accedere all'agevolazione le micro e piccole imprese con codici ATECO appartenenti, tra gli altri, ai seguenti settori:

- commercio al dettaglio;
- commercio ambulante;
- ristorazione e pubblici esercizi;
- servizi fotografici;
- autoscuole;
- corsi e attività sportive;
- agenzie di viaggio;
- attività ricreative;
- altri servizi rivolti alla persona.

L'ammissibilità dovrà essere verificata sulla base del codice ATECO effettivamente esercitato dall'impresa e delle disposizioni applicative della misura.

Quali investimenti sono agevolabili

Il contributo riguarda l'acquisto, l'installazione o l'adeguamento di impianti e dispositivi destinati alla protezione dei locali aziendali.

Tra gli investimenti indicati dalla Provincia rientrano:

- sistemi di allarme;
- impianti antintrusione;
- sistemi con fumogeni o nebbiogeni;
- videocamere e impianti di videosorveglianza;
- apparecchi rilevatori;
- porte blindate;
- grate, cancelli e recinzioni;
- serrature e altri dispositivi di chiusura;
- vetri antisfondamento;
- ulteriori dispositivi destinati alla protezione dell'attività.

Gli interventi dovranno riguardare unità immobiliari nelle quali viene esercitata l'attività economica.

Importo minimo e massimo dell'investimento

Sono ammessi investimenti di importo compreso tra:

- 5.000 euro, quale spesa minima;

- 48.000 euro, quale spesa massima per ciascuna unità immobiliare.

Pertanto, un investimento inferiore a 5.000 euro non dovrebbe consentire l'accesso alla misura, mentre l'eventuale spesa eccedente 48.000 euro rimarrebbe a carico dell'impresa senza ulteriore contributo provinciale.

Quanto può essere riconosciuto

L'intervento provinciale può riconoscere un contributo pari al 60% della spesa ammissibile.

Nel comunicato provinciale viene inoltre evidenziata la possibile integrazione con il credito d'imposta nazionale del 36%, arrivando, in linea teorica, a una copertura complessiva fino al 96% della spesa.

La cumulabilità effettiva dovrà tuttavia essere valutata caso per caso, verificando:

- la natura dell'investimento;
- la disponibilità dell'agevolazione fiscale nazionale;
- la corretta intestazione e tracciabilità delle spese;
- i limiti di cumulo previsti dalle rispettive discipline;
- il divieto di superare il costo effettivamente sostenuto.
- da quando sono ammesse le spese.

Possono quindi essere potenzialmente agevolate anche spese già sostenute, purché risultino conformi alle condizioni previste, adeguatamente documentate e pagate con modalità tracciabili. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla data del documento di spesa e alla data del pagamento, poiché il termine per la presentazione della domanda è collegato al momento in cui la spesa viene pagata.

Quando deve essere presentata la domanda

Secondo le indicazioni diffuse dalla Provincia, la domanda deve essere presentata entro 18 mesi dal sostenimento della spesa, nell'ambito della domanda annuale di aiuto denominata "Crescita Trentino 2026".

L'agevolazione è concessa nel rispetto del regime europeo "de minimis". Prima della presentazione sarà quindi necessario verificare anche gli altri aiuti "de minimis" ricevuti dall'impresa e dalle eventuali società appartenenti all'impresa unica.

Documentazione da conservare

In attesa delle disposizioni operative definitive, è opportuno conservare con particolare attenzione:

- preventivi e ordini;
- fatture dettagliate;
- documentazione tecnica degli impianti;
- dichiarazioni di conformità;
- fotografie dei dispositivi installati;
- autorizzazioni eventualmente necessarie;
- contabili bancarie e ricevute dei pagamenti;
- documentazione relativa alla disponibilità dell'immobile;
- eventuali contratti di locazione o comodato;
- visura camerale aggiornata.

Le fatture dovrebbero descrivere in modo preciso i beni e gli interventi eseguiti, evitando indicazioni generiche come "lavori vari" o "fornitura materiale".

Attenzione agli impianti di videosorveglianza

L'installazione di videocamere deve rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Quando le telecamere possono riprendere lavoratori o aree nelle quali viene svolta l'attività lavorativa, occorre inoltre verificare gli adempimenti previsti dalla disciplina sul controllo a distanza dei dipendenti, compresa l'eventuale necessità di un accordo sindacale o dell'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

Il contributo provinciale non sostituisce tali autorizzazioni.

La misura rappresenta un'interessante opportunità per le attività commerciali e di servizio che intendono rafforzare la protezione dei propri locali.

Prima di procedere con l'investimento è comunque consigliabile verificare:

- il codice ATECO dell'impresa;
- la dimensione aziendale;
- l'ammissibilità della specifica tipologia di spesa;
- il rispetto dell'importo minimo di investimento;
- la disponibilità del plafond "de minimis";
- le modalità di pagamento richieste;
- la possibilità di cumulare il contributo con altre agevolazioni;
- il termine di 18 mesi per il sostenimento delle spese.

Le indicazioni definitive dovranno essere confermate sulla base del bando e delle disposizioni applicative della domanda "Crescita Trentino 2026". L'apertura del portale PAT per la presentazione delle richieste di agevolazione è prevista per i primi di settembre 2026.

Filippo Pallaoro - Studio Degasperis Martinelli

PERMUTE E IVA

Nel numero 1 di febbraio-marzo 2026 della nostra rivista avevamo esaminato le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 alla disciplina IVA delle permuta e delle dazioni in pagamento.

La novità, applicabile dal 1° gennaio 2026, aveva sostituito il precedente criterio del "valore normale" — sostanzialmente corrispondente al valore di mercato — con quello dell'ammontare complessivo dei costi riferibili ai beni ceduti o ai servizi prestati.

A pochi mesi di distanza, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia. L'art. 1 del D.L. 38/2026, convertito dalla L. 88/2026, ha infatti modificato ancora l'art. 13, comma 2, lettera d), del D.P.R. 633/1972, attribuendo un ruolo centrale al valore monetario stabilito contrattualmente dalle parti.

La nuova regola

In base alla disposizione attualmente vigente, nelle operazioni permutative e nelle dazioni in pagamento la base imponibile IVA è costituita dal valore monetario dei beni e dei servizi scambiati, così come determinato nel contratto.

Il valore concordato dalle parti non può però essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna parte, determinato nel momento in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA.

La disciplina può quindi essere sintetizzata nel seguente modo:

- il valore monetario stabilito nel contratto costituisce il criterio principale;
- i costi riferibili rappresentano una soglia minima;
- il valore normale o di mercato non costituisce più il parametro ordinario per la determinazione della base imponibile.

Il criterio del costo, diversamente da quanto inizialmente previsto dalla legge di Bilancio 2026, non rappresenta quindi più la regola generale, ma assume una funzione integrativa e di salvaguardia.

L'importanza dell'accordo contrattuale

La nuova formulazione della norma rende particolarmente importante indicare nel contratto o nell'accordo di permuta il valore monetario attribuito a ciascun bene o servizio scambiato.

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Imposta di soggiorno, gestori fuori dal controllo della Corte dei conti

Imposta di soggiorno. I gestori delle strutture ricettive non sono agenti contabili e, dunque, non possono essere chiamati a rispondere di danno erariale davanti alla Corte dei Conti, essendo stati qualificati come responsabili d'imposta con effetto retroattivo. Le Sezioni Unite della Cassazione, con l'ordinanza n. 22020, hanno così risolto una questione inizialmente controversa, negando la giurisdizione della Corte dei Conti. Il problema è nato a seguito del mutamento legislativo che ha interessato nel corso del tempo la figura dei gestori delle strutture ricettive nell'ambito dell'imposta di soggiorno. Inizialmente l'albergatore non era contemplato. La nuova qualifica di responsabile d'imposta ha effetto retroattivo e impone al gestore di versare il tributo non pagato dal turista.

1 luglio 2026 – il Sole 24 ore

Interessi passivi sui mutui, più codici per le detrazioni

L'Agenzia delle Entrate pubblica una guida sulle agevolazioni della dichiarazione 2026 e fa un excursus sulle detrazioni e relative modifiche fino alla dichiarazione dei redditi 2026 per il 2025 dove, il quadro articolato della detrazione imbarca l'ultima novità collegata al reddito complessivo del contribuente, con conseguenze, oltre che sulla compilazione del mod. 730 o del modello Redditi, anche sull'imposta dovuta. Resta fissa al 19% la detrazione degli interessi passivi e degli oneri accessori sostenuti sui mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale. La detrazione si applica agli interessi pagati nel 2025 a prescindere dalla scadenza della rata ma l'anno di stipula del mutuo può influenzare il relativo scomputo nel calcolo dell'Irpef. L'esposizione della detrazione nella dichiarazione cambia in funzione della data di sottoscrizione del mutuo. In caso di accollo o surroga rileva la data del nuovo contratto con cui viene formalizzata l'operazione.

30 giugno – il sole 24 ore

Piergiorgio Frizzera
Org. & Sistemi srl

La base imponibile IVA non deve necessariamente coincidere con il prezzo di listino o con il valore che il bene potrebbe avere sul mercato. Occorre invece fare riferimento al valore attribuito dalle parti alle rispettive prestazioni, ossia all'importo che ciascun contraente è concretamente disposto a riconoscere per ottenere il bene o il servizio ricevuto.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 633/1972, la permuta non costituisce un'unica operazione. Ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi deve essere autonomamente assoggettata a IVA, con applicazione della relativa aliquota e delle proprie regole di fatturazione.

Ciascuna parte dovrà quindi emettere fattura per il bene ceduto o per il servizio prestato, utilizzando come base imponibile il valore monetario stabilito nell'accordo, purché non inferiore ai costi riferibili.

Il costo come valore minimo

Il confronto con i costi diventa necessario quando il valore contrattuale appare particolarmente contenuto.

Se il valore stabilito dalle parti è pari o superiore ai costi riferibili, la base imponibile coincide con il valore contrattuale.

Quando, invece, il valore concordato è inferiore ai costi, la base imponibile deve essere elevata almeno fino all'ammontare di questi ultimi.

Il costo svolge pertanto una funzione antielusiva: evita che le parti possano attribuire contrattualmente ai beni o ai servizi un valore irrisorio, detraendo l'IVA assolta sugli acquisti e applicando a valle un'imposta sensibilmente inferiore.

La norma precisa inoltre che i costi devono essere determinati nel momento in cui l'operazione viene effettuata. Ciò dovrebbe consentire di considerare gli eventi intervenuti nel periodo compreso tra l'acquisto del bene e la sua successiva permuta.

Nel caso di un bene già utilizzato, si potrebbe quindi tenere conto della diminuzione di valore economico connessa al consumo o al deterioramento. Al contrario, dovrebbero essere considerati gli eventuali costi sostenuti per migliorie, manutenzioni incrementative o trasformazioni effettuate prima della permuta.

Quali costi devono essere considerati?

L'individuazione dei costi rilevanti costituisce ancora l'aspetto più delicato della nuova disciplina.

Una prima interpretazione porta a includere tutti i costi riferibili al bene o al servizio scambiato, compresi quelli che non hanno comportato l'applicazione dell'IVA, come il costo del personale impiegato nella produzione, gestione o manutenzione.

Una diversa interpretazione, ritenuta maggiormente coerente con la funzione della norma, limita invece il calcolo ai costi sui quali è stata applicata l'IVA. La finalità della soglia minima sarebbe infatti quella di impedire che l'IVA detratta sugli acquisti rimanga priva di una corrispondente imposizione nella successiva operazione di permuta.

In attesa di chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate, appare in ogni caso ragionevole considerare soltanto i costi direttamente imputabili al bene o al servizio scambiato.

Non dovrebbero invece rilevare le spese generali che l'impresa avrebbe comunque sostenuto, indipendentemente dalla permuta, né i costi relativi a beni strumentali utilizzati indistintamente per l'intera attività aziendale.

Due esempi pratici

Esempio 1 – Valore contrattuale superiore ai costi

Un'impresa cede un'attrezzatura a un consulente informatico, ricevendo in cambio un servizio di sviluppo software.

Nel contratto viene attribuito a entrambe le prestazioni un valore monetario di euro 10.000.

I costi riferibili all'attrezzatura ammontano a euro 7.000, mentre quelli sostenuti dal consulente per il servizio ammontano a euro 6.000.

Entrambe le parti emetteranno fattura con una base imponibile di euro 10.000, in quanto il valore contrattuale è superiore alla rispettiva soglia minima rappresentata dai costi.

Esempio 2 – Valore contrattuale inferiore ai costi

Un'impresa consegna alcuni prodotti a un'agenzia pubblicitaria in cambio di una campagna promozionale.

Il contratto attribuisce ai prodotti un valore di euro 4.000, ma i costi direttamente riferibili alla loro produzione e consegna ammontano a euro 5.500.

Per l'impresa cedente la base imponibile IVA non potrà essere limitata a euro 4.000, ma dovrà essere elevata almeno a euro 5.500.

L'agenzia pubblicitaria determinerà autonomamente la propria base imponibile confrontando il valore contrattualmente attribuito al servizio con i costi riferibili alla campagna.

Il conguaglio in denaro

La permuta può prevedere anche un conguaglio in denaro quando i beni o i servizi scambiati hanno valori differenti.

Il conguaglio non costituisce un'operazione autonoma, ma concorre alla determinazione del corrispettivo del bene o del servizio di maggior valore. Esso deve pertanto essere ricompreso nella relativa base imponibile IVA.

La medesima impostazione dovrebbe valere anche quando, per una o entrambe le operazioni, sia necessario applicare la soglia minima costituita dai costi.

Indicazioni operative

In presenza di un'operazione permutativa è opportuno:

- formalizzare per iscritto i beni e i servizi oggetto dello scambio;
- attribuire contrattualmente un valore monetario a ciascuna prestazione;
- verificare che tale valore non sia inferiore ai relativi costi;
- individuare e documentare i costi direttamente imputabili;
- emettere due distinte fatture, una per ciascuna operazione;
- verificare separatamente aliquota, esenzione, momento di effettuazione ed eventuali regimi IVA particolari;
- indicare nel contratto l'eventuale conguaglio in denaro e la prestazione alla quale esso si riferisce.

La nuova modifica risolve alcune delle difficoltà operative derivanti dalla disciplina introdotta all'inizio del 2026, restituendo alle parti la possibilità di determinare il valore economico dello scambio. Rimane tuttavia necessario predisporre un'adeguata documentazione dei costi, sia per verificare il rispetto della soglia minima, sia per poter giustificare la base imponibile adottata in caso di controllo.

Roberto Buglisi - Servimprese Srl Stp